

Inadempimenti gestore

Giudice di pace Ascoli Piceno, 18-05-2006.

L'erronea attribuzione ad una trattoria nell'elenco telefonico di un numero corrispondente ad utenza privata, comporta lo sviamento della clientela, con conseguente diritto al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa.

Nel Repertorio: 2006, Responsabilità civile [5760], n. 298

Giudice di pace Pozzuoli, 21-07-2004.

In caso di ritardata attivazione della linea telefonica da parte della Telecom all'utente compete il pagamento dell'indennizzo contrattualmente previsto per ogni giorno di ritardo nella prestazione del servizio; non compete invece il risarcimento del danno esistenziale per il disagio causato dal disservizio; la funzione riparatoria del danno esistenziale infatti, si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale; il danno esistenziale si riferisce a «sconvolgimento» delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in «cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi» delle stesse e, va provato, nei suoi stessi presupposti.

Giudice di pace Acireale, 09-11-2002.

Nell'ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione la sospensione della fornitura di servizio telefonico, è legittima solo finché permane l'inadempimento dell'utente e che detta sospensione, se attuata quando ormai l'utente ha pagato il suo debito, costituisce inadempimento contrattuale e obbliga perciò il somministrante al risarcimento del danno ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c., a meno che non si sia fornita la prova che tale inadempimento è stato determinato da causa non imputabile al somministrante, ovvero, nella specie, dalla ignoranza incolpevole dell'avvenuto pagamento.

Fonti: Arch. civ., 2003, 657

Danno risarcibile

Giudice di pace Foggia, 02-10-1998.

La sospensione del servizio telefonico a causa del mancato pagamento di una bolletta, in realtà già pagata al momento della disattivazione, costituisce inadempimento contrattuale, che obbliga il somministrante al risarcimento del danno ex art. 1176 e 1218 c.c. a meno che questi non provi che la mancata conoscenza dell'avvenuto pagamento sia avvenuta per fatto a lui non imputabile (nella fattispecie la Telecom non aveva fornito tale prova limitandosi a motivare il breve periodo intercorso tra la sospensione del servizio e la relativa riattivazione con il tempo necessario a verificare l'effettivo pagamento della bolletta).

Fonti:

Arch. civ., 1999, 75

Giur. merito, 1999, 495

Giudice di pace, 1999, 206, n. GUERINONI

T. Genova, 23-01-2006.

Il disagio patito dal professionista - a seguito del cattivo funzionamento del centralino del proprio studio, provocato dai lavori effettuati dal gestore telefonico per l'installazione della linea Isdn - è risarcibile quale danno esistenziale.

Fonti:

Danno e resp., 2006, 759, n. ZIVIZ

Giudice di pace Bologna, 04-05-2007.

L'inadempimento contrattuale, derivante dalla ritardata e negligente attivazione di un servizio di telefonia fissa e di Internet a pagamento mensile, connota il comportamento dell'ente gestore del servizio stesso sotto il profilo dell'antigiuridicità, ed è causa di un pregiudizio di natura esistenziale e di una apprensione angosciosa di matrice sofferenziale.

Fonti:

Dir. Internet, 2007, 557, n. MASCIÀ

Procedimento cautelare in materia di telefonia:

T. Firenze, 04-03-2005.

Va accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dall'utente telefonico al fine di ottenere la prosecuzione dell'erogazione del servizio di telefonia fissa, qualora sussistano il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*, quest'ultimo da valutarsi sia in relazione all'aspetto patrimoniale, atteso lo scarto tra il danno e la tutela successivamente ottenibile in via risarcitoria (anche per l'impossibilità di un'esatta quantificazione del danno), sia in relazione alla negativa incidenza della sospensione del servizio nel normale svolgimento della vita di relazione.

Fonti:

Giur. merito, 2005, 2323, n. NARDELLI

T. Roma, 27-07-2005.

In tema di vertenze tra imprese fornitrici ed utenti di servizi di telefonia non è necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di procedere con l'azione giudiziale cautelare; in tale ipotesi, infatti, si deve escludere l'operatività del tentativo di definizione stragiudiziale della lite, poiché ciò comporterebbe di posticipare la tutela cautelare, per sua natura urgente e immediata, ad un meccanismo procedurale extragiuridico; da un lato, infatti, la normativa che introduce la figura della conciliazione come rimedio extragiudiziale di risoluzione delle controversie, nell'utilizzare genericamente quest'ultimo termine non manifesta in modo inequivoco la volontà di escludere il ricorso alla tutela cautelare ed urgente; dall'altro, tale meccanismo, pur presentando forti analogie con la tutela cautelare ed anticipatoria, tuttavia non può ritenersi assimilato alla stessa proprio perché non può assurgere a strumento in grado di assicurare, nelle ipotesi più complesse, la preminente esigenza di tutela del diritto dell'utente di fronte all'organismo giurisdizionale.

Fonti:

Merito, 2006, fasc. 2, 11, n. SCAVONETTO

Giudice di pace Foggia, 14-04-1998.

La sospensione di un servizio primario quale quello fornito dalla Telecom è per se stessa idonea a produrre grave pregiudizio all'utente.

Foro it., 1999, I, 1066

Tentativo di conciliazione Corecom

T. Firenze, 04-03-2005.

Il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli art. 3 seg. del regolamento concernente la risoluzione delle controversie insorte nei rapporti tra organismi di telecomunicazioni ed utenti, adottato con delibera n. 182/2002 dall'autorità per le garanzie nella comunicazione, non determina l'improcedibilità del ricorso d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., all'autorità giudiziaria.

Fonti:

Giur. merito, 2005, 2323, n. NARDELLI

T. Firenze, 28-02-2005.

Integrando il tentativo obbligatorio di conciliazione di fronte al Corecom, di cui all'art. 1, 11° comma, l. n. 249/97, una condizione di procedibilità del processo ordinario di cognizione, il suo mancato esperimento può essere sanato, in applicazione analogica dei principi di cui agli art. 412 bis e 443 c.p.c., con sospensione del processo e concessione dei termini perentori utili per la promozione del predetto tentativo.

Fonti:

Foro toscano-Toscana giur., 2005, 296, n. BONAFEDE, PUC

T. Torino, 02-12-2005.

Il mancato esperimento del tentativo di conciliazione davanti all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previsto dall'art. 1, 11° comma, l. n. 249/1997, non determina l'improcedibilità né del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'esercente un servizio di telecomunicazioni nei confronti di un utente per il pagamento del corrispettivo dei servizi forniti, né dell'opposizione da quest'ultimo proposta ai sensi dell'art. 645 c.p.c.

Fonti:

Giur. merito, 2006, 1667, n. VACCARI

Traffico anomalo

T. Brindisi, 06-06-2006.

In tema di contratti di telefonia costituisce comportamento contrario a buona fede e correttezza l'attendere la fine del periodo di fatturazione per avvisare l'utente dell'andamento anomalo del rapporto sì da pretendere il pagamento dell'intera fattura; in sostanza, nel caso di traffico telefonico non rispondente a quello usualmente consumato dall'utente la Telecom deve inviare anticipatamente la bolletta telefonica con gli effettivi consumi o in alternativa sospendere precauzionalmente il servizio, altrimenti può incorrere in responsabilità per inadempimento.

Fonti: Guida al dir., 2006, fasc. 43, 55, n. MICALI

T. Genova, 20-02-2006.

Il contratto di utenza telefonica è inquadrabile come un rapporto di fornitura-appalto continuativo di servizi, ai sensi dell'art. 1677 c.c., al quale sono applicabili in quanto compatibili le norme dell'appalto e quelle relative al contratto di somministrazione, per cui gli obblighi del gestore non si risolvono esclusivamente nella fornitura tecnica del servizio telefonico e delle

apparecchiature connesse, ma anche nel garantire la sicurezza della linea da possibili intrusioni e attacchi da parte di terzi; ne consegue che l'utente non è tenuto a pagare bollette telefoniche, per chiamate verso il numero 166 o altri similari, avvenute non tramite telefono ma in automatico attraverso il modem utilizzato per il collegamento a Internet, in presenza di un «dialer»; solo il gestore del servizio telefonico, infatti, poteva essere (e non poteva non essere) al corrente del rischio rappresentato dai «dialer», mentre l'utente medio, quale è indubbiamente da considerare l'abbonato, non dispone normalmente delle conoscenze necessarie per evitare di cadere vittima di un «dialer», né è in grado di difendersene in modo appropriato salvo rinunciare a Internet o sostituire windows con altri meno diffusi sistemi operativi; in conclusione spetta quindi al gestore garantire e proteggere la funzione Internet dall'aggressione di «dialer» spregiudicati o addirittura illegali, al di là del fatto che si tratta di servizi a valore aggiunto dai quali lo stesso gestore trae un non indifferente profitto.

Fonti:

Guida al dir., 2006, fasc. 33, 34, n. ROSSI

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 03-07-2003, n. 10/03/CIR.

Posto che: a) spetta al gestore della rete telefonica assicurare tutte le misure necessarie, compatibili con l'evoluzione tecnica, atte a tutelare gli utenti da possibili furti di traffico; b) la registrazione del contatore di centrale non può costituire prova legale del traffico telefonico fatturato, va ordinato al gestore di non considerare, ai fini della fatturazione, il traffico generato da un'utenza verso numerazioni radiomobili, in un periodo in cui il traffico contabilizzato superava in maniera abnorme i consumi medi registrati nei mesi precedenti e si erano verificate altre anomalie.

Fonti:

Foro it., 2004, III, 108

Spedizione di SMS commerciali

Giudice di pace Napoli, 26-06-2004.

Posto che le comunicazioni indesiderate di carattere commerciale effettuate mediante Sms possono costituire interferenze nella sfera privata e arrecare disagi ai destinatari, specie se gestite attraverso sistemi automatici che non implicano l'intervento di un operatore, il fornitore del servizio di telefonia, che le abbia realizzate senza prima aver acquisito il consenso espresso del titolare del numero telefonico, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 2043 e dell'art. 2050 c.c.

Fonti:

Foro it., 2004, I, 2908, n. DI CIOMMO

Contratti, 2004, 941

Merito, 2004, fasc. 9, 19, n. MACRINI

Dir. e giustizia, 2004, fasc. 31, 76

Clausole vessatorie

T. Torino, 12-04-2000.

Deve essere inibita, perché vessatoria, l'utilizzazione della clausola, contenuta nella polizza di abbonamento al servizio di telefonia mobile, in forza della quale il concessionario del servizio di utenza telefonica può modificare unilateralmente tutte le clausole contrattuali riportate nelle

condizioni generali in caso di accordi con gestori stranieri che rendano le modifiche necessarie e nell'ipotesi in cui sussista un giustificato motivo.

Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nella polizza di abbonamento al servizio di telefonia mobile, in forza della quale l'utente deve comunicare la disdetta almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto, pena la rinnovazione.

Fonti:

Deve essere inibita l'utilizzazione della clausola, contenuta nella polizza di abbonamento al servizio di telefonia mobile, con cui si prevede come foro esclusivo per ogni controversia nascente dal contratto quello del domicilio contrattuale indicato nella proposta di abbonamento per la domiciliazione della bolletta.

Giur. it., 2001, 505, n. ZUCCARO

Cass., sez. III, 22-05-2006, n. 11933.

Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli art. 1469 bis seg. c.c. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato «consumatore» la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato «professionista», tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto «nel quadro» della sua attività imprenditoriale o professionale; perché ricorra la figura del «professionista» non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola «quadro» - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale (nella specie la suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva ritenuto, nell'ambito di un contratto di utenza di apparecchio radiomobile, la pattuizione relativa al c.d. «anticipo conversazioni» non in contrasto con la disciplina dettata in tema di tutela del consumatore, in considerazione del fatto che il contratto era stato stipulato da soggetto non consumatore, quale deve considerarsi un avvocato che faccia uso della telefonia mobile anche per l'esercizio della sua attività professionale).

Fonti:

Mass., 2006, 1027

Giudice di pace, 2007, 209